

Publicato il 26/10/2017
N. 05023/2017 REG.PROV.COLL.
N. 01762/2016 REG.RIC.
N. 01865/2016 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1762 del 2016,
proposto da:

Di Lillo Giovanni, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Romaniello, con il quale è elettivamente domiciliato in Napoli, presso la Segreteria del T.A.R. Campania;

contro

Comune di **Vitulazio**, in persona del Sindaco p.t., non costituito in giudizio;

nei confronti di

Rosa Mangiacapra, Diego Russo, Salvatore Pesce, Giulio Ravano, Maria Delle Curti, non costituiti in giudizio;

sul ricorso numero di registro generale 1865 dell'anno 2016,
proposto da:

Di Lillo Giovanni, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Romaniello, con il quale è elettivamente domiciliato in Napoli, presso la Segreteria del T.A.R. Campania;

contro

Comune di **Vitulazio** non costituito in giudizio;

nei confronti di

Rosa Mangiacapra, Diego Russo, Salvatore Pesce, Giulio Ravano, Maria Delle Curti, non costituiti in giudizio;

quanto al ricorso n. 1762 del 2016:

per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 1616 del 24.3.2011, emessa dal TAR Campania – sede di Napoli, sez VIII; nonché per il risarcimento dei danni da ritardo subiti;

quanto al ricorso n. 1865 del 2016:

per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 1616 del 24.3.2011, emessa dal TAR Campania – sede di Napoli, sez VIII; nonché per il risarcimento dei danni da ritardo subiti;

Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 ottobre 2017 il dott. Michelangelo Maria Liguori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Di Lillo Giovanni, con il ricorso di cui al R.G. n. 4549/2010, impugnava (unitamente a Di Lillo Elio) dinanzi a questo T.A.R. il permesso di costruire n. 1060/2009, rilasciato dal Comune di **Vitulazio** in data 25.06.2009 a Delle Curti Maria per la realizzazione di un muro di recinzione e di una strada carrabile di accesso al fabbricato di proprietà dei controinteressati, da realizzarsi su di un'area di proprietà comunale e destinata a “verde comunale” (per una superficie

di mq. 54); nonché la presupposta deliberazione di Giunta Comunale n. 47 del 6.5.2009 (con la quale era stata autorizzata la costituzione di una servitù sul suolo comunale, appunto in favore dei controinteressati).

Il giudizio si concludeva con sentenza della Sez. VIII, n.1616 del 22.3.2011, che annullava gli atti gravati.

Successivamente l'Amministrazione comunale rimaneva inerte, sebbene vi fosse stata la realizzazione delle opere assentite con il titolo edilizio annullato; e ciò nonostante parte ricorrente avesse diffidato (con atto notificato a mezzo posta il 17/22 dicembre 2015) la stessa Amministrazione a porre in esecuzione l'effetto conformativo della sentenza, adottando gli opportuni provvedimenti ripristinatori della situazione preesistente.

Di Lillo Giovanni, con ricorso notificato a mezzo posta tra il 7 e il 22 aprile 2016, di cui al giudizio RG n. 1762/2016, chiedeva, quindi, disporsi l'ottemperanza alla sentenza in questione, anche eventualmente con la nomina di un Commissario ad acta per provvedere in luogo dell'Amministrazione inottemperante, e chiedendo, altresì, di *“fissare ex art. 114 del Decr. Leg.vo n. 104 del 2.7.2010, una somma di denaro dovuta dall'Amministrazione resistente al ricorrente per ogni ulteriore violazione, inosservanza e ritardo nell'ottemperanza”*; ed altresì di *“condannare l'Amministrazione resistente, in favore del ricorrente, al risarcimento dei danni derivanti dalla mancata esecuzione”* (della sentenza), e di *“condannare l'Amministrazione resistente, in favore del ricorrente, alla liquidazione dei danni da mero ritardo ex art. 2-bis, co. 1-bis, legge 241/1990”*.

In dipendenza del deposito di un secondo originale notificato del medesimo ricorso in ottemperanza, veniva dalla Segreteria formato altro separato fascicolo (RG n. 1865/2016), avente però il medesimo oggetto di quello RG n. 1762/2016.

L'intimato Comune di **Vitulazio** e i controinteressati intimati non si costituivano in giudizio.

All'udienza camerale del 18 ottobre 2017, entrambi i giudizi venivano in discussione, e, quindi trattenuti in decisione.

DIRITTO

Preliminarmente, va disposta la riunione dei due giudizi in esame, trattandosi del medesimo ricorso che, solo per un disguido di segreteria, è stato sdoppiato (in quanto, a seguito del deposito di un secondo originale notificato, depositato dopo il primo, per errore è stato formato un ulteriore fascicolo con attribuzione di un nuovo e diverso numero di registro generale).

Nel merito, primo nodo da sciogliere è stabilire, se con l'annullamento dei provvedimenti impugnati in forza della sentenza n. 1616/2011 del 22.3.2011 (definitoria del giudizio RG n. 4549/2010), sia stata definitivamente riparata la lesione dell'interesse legittimo lamentata in detto giudizio dai ricorrenti, oppure se, alla luce dell'esistente stato di fatto, fosse necessaria all'uopo comunque un'ulteriore azione amministrativa, in mancanza della quale potersi avere un intervento del giudice amministrativo in sede di ottemperanza, in aderenza al cosiddetto effetto conformativo della sentenza di annullamento.

In proposito, osserva il Collegio come l'oggetto del giudizio di ottemperanza, per consolidata giurisprudenza, sia costituito dalla puntuale verifica, da parte del giudice dell'ottemperanza stessa, dell'esatto adempimento da parte dell'Amministrazione dell'obbligo di conformarsi al giudicato per far conseguire concretamente all'interessato l'utilità o il bene della vita già riconosciutogli in sede di cognizione (ex multis Cons. Stato, Sez. V, 20 aprile 2015, n. 2003; Cons. St., sez. V, 30 agosto 2013, n. 4322; Cons. Stato, Sez. V, 3 maggio 2012, n. 2529; Cons. Stato, Sez. V, 23 novembre 2007, n. 6018; sez. IV, 15

aprile 1999, n. 626; 17 ottobre 2000, n. 5512; Cons. Stato, Sez. V, 3 ottobre 1997, n. 1108).

Inoltre, soprattutto all'esito delle modifiche dell'istituto del giudizio di ottemperanza apportate dall'entrata in vigore del codice del processo amministrativo, confluiscono in tale giudizio tutte le questioni di inesecuzione, elusione, e violazione del giudicato, oltre che tutte le questioni che insorgono nel corso del giudizio a seguito degli atti del Commissario ad acta, come peraltro ricordato nella stessa relazione finale governativa di accompagnamento al codice.

Il giudice dell'ottemperanza, infatti, deve essere attualmente considerato come il giudice naturale della conformazione dell'attività amministrativa successiva al giudicato e delle obbligazioni che da quel giudicato discendono o che in esso trovano il proprio presupposto (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 09/04/2015, n. 1806 ; Cons. Stato Sez. V, 09-04-2015, n. 1808; Cons. Stato, Ad. Plen., 15/01/2013, n. 2).

Lo "scopo" realizzato dal giudizio di ottemperanza è quello di dare piena ed effettiva realizzazione al medesimo interesse sostanziale riconosciuto con la sentenza da adempiere.

L'azione di ottemperanza è, quindi, intesa come uno strumento unitario e "globale" volto ad assicurare alla parte vincitrice di un giudizio nei confronti dell'amministrazione, che questa esegua esattamente il contenuto della decisione, nell'ottica del fondamentale principio di effettività della tutela giurisdizionale di cui all'art. 24 Cost..

Poste queste premesse, nel caso di specie, a giudizio del Collegio risulta decisiva la incontestata circostanza che, sulla scorta del poi annullato permesso di costruire n. 1060/2009, rilasciato dal Comune di **Vitulazio** in data 25.06.2009, siano state realizzate le opere a mezzo dello stesso assentite, ovvero un muro di recinzione e una strada carrabile di accesso al fabbricato di proprietà dei controninteressati su di un'area di

proprietà comunale e destinata a “verde comunale”: ma tale modificazione edilizia dei luoghi, non più giustificata dall’originario titolo (ormai annullato), non può non costituire – evidentemente – un elemento contrastante con l’interesse legittimo azionato nel giudizio RG 4549/2010 – tra gli altri – da De Lillo Giovanni, e riconosciuto meritevole di tutela nella sentenza emessa al suo esito, essendo proprio il mantenimento dello statu quo edilizio il bene della vita in definitiva in detta sede perseguito dai ricorrenti.

Ecco, allora, che, a seguito dell’intervento della citata sentenza n. 1616/2011, lo stato di fatto avrebbe dovuto essere adeguato allo stato di diritto costitutivamente venuto a delinearsi, per cui il Comune di **Vitulazio** avrebbe dovuto attivare i propri poteri in materia urbanistico-edilizia in presenza di opere abusive: a fronte dell’inerzia dell’Amministrazione, quindi, si deve giungere alla conclusione che l’amministrazione non ha ottemperato, non avendo provveduto alla soddisfazione dell’interesse concreto di parte ricorrente (alla cosiddetta concessione del “bene della vita”) contenuto nell’effetto conformativo della sentenza.

Pervero, l’effetto conformativo della sentenza non è costituito, in questo caso, dalla sola adozione di un formale atto amministrativo, ma anche, se non principalmente, dal conseguimento della concreta utilità finale derivante dalla sua effettiva esecuzione.

Né l’intervento dopo la sentenza di un provvedimento amministrativo avente contenuto discrezionale, nel senso che operi la scelta tra l’adozione di una delle sanzioni possibili, potrebbe essere suscettibile di interrompere sempre e comunque il potere- dovere del giudice dell’ottemperanza di provvedere alla materiale esecuzione del giudicato, occorrendo invece valutare in concreto l’operato dell’Amministrazione.

Non si può, infatti, intendere l'effetto conformativo del giudicato scaturente dalla sentenza di annullamento in un'ottica formalistica e limitata all'obbligo del riesercizio del potere, disinteressandosi dei successivi atti di esecuzione come se non facessero parte della "regola del caso concreto" sancita nel giudicato.

La portata dell'effetto conformativo del giudicato, ai fini del giudizio di ottemperanza, deve essere intesa, nei limiti del possibile, come relativa all'intera vicenda conseguente l'annullamento, sino ai suoi esiti finali.

Se, pertanto, da tale annullamento deriva l'obbligo di riedizione del potere amministrativo per l'adozione di un provvedimento sanzionatorio, l'effetto conformativo azionabile in giudicato non si fermerà al mero riesercizio del potere ma arriverà sino a "coprire" la concreta esecuzione del provvedimento frutto di tale riesercizio; e ciò anche qualora il contenuto del provvedimento sanzionatorio da adottare non sia del tutto vincolato.

Nel caso di annullamento del permesso di costruire, infatti, l'art. 38 del D.P.R. 380/2001, prevede che la p.a. non sia rigidamente vincolata ad adottare la riduzione in pristino ma possa optare, in presenza di certi presupposti, per l'adozione di una sanzione pecuniaria.

In particolare, quindi, dalla sentenza di annullamento deriva l'obbligo non solo di riesercitare il potere amministrativo, adottando il tipo di provvedimento conforme alla scelta ritenuta preferibile, ma anche, compiuta quella scelta, di portarla a esecuzione.

Ciò in primis quando il contenuto del successivo atto di riesercizio sia assolutamente vincolato ma anche qualora l'atto abbia contenuto discrezionale o, ancora, quando, pur operandosi in un contesto di attività vincolata, il contenuto dell'atto possa variare a seconda dell'accertamento del

ricorrere o meno di determinata circostanza (es. scelta tra sanzione demolitoria o pecuniaria nel caso di l'impossibilità di demolire).

Nell'ambito del giudizio di ottemperanza rientreranno, quindi, tutte le azioni esecutive del provvedimento adottato in sede di riesercizio del potere sulla base dell'effetto conformativo della sentenza di annullamento.

Tale soluzione è sicuramente preferibile, nell'ottica della effettività della tutela e di ragionevolezza dei tempi del processo, a quella alternativa di costringere la parte interessata a diffidare l'amministrazione a portare ad esecuzione il suo provvedimento ed agire successivamente nei confronti dell'inerzia con il rito previsto dall' art. 117 c.p.a. per il silenzio-inadempimento della p.a..

Ciò a maggior ragione considerando che il comportamento pervicacemente inerte dell'amministrazione nei confronti dell'esecuzione di un proprio provvedimento successivo al giudicato potrebbe essere considerato, in assenza di adeguate ragioni giustificative, come inadempimento sotto il diverso ma concorrente profilo dell'elusione del giudicato.

Si deve osservare, pertanto, che sussistono tutte le condizioni per l'accogliibilità del ricorso per l'ottemperanza in esame, in quanto non risulta che, per quanto indicato, l'Amministrazione abbia provveduto alla sua integrale esecuzione.

Per ciò che concerne le spese successive alla sentenza azionata, e come tali non liquidate nella stessa, il Collegio specifica che, nel giudizio di ottemperanza, le ulteriori somme richieste in relazione a spese diritti e onorari successivi alla sentenza sono dovute solo in relazione alla pubblicazione, all'esame ed alla notifica della medesima, alle spese relative ad atti accessori, in quanto hanno titolo nello stesso

provvedimento giudiziale; non sono dovute, invece, le spese non funzionali all'introduzione del giudizio di ottemperanza.

Le spese, i diritti e gli onorari di atti successivi alla sentenza azionata sono quindi dovute solo per le voci suindicate e, in quanto funzionali all'introduzione del giudizio di ottemperanza, vengono liquidate, in modo omnicomprensivo, nell'ambito delle spese di lite del presente giudizio come quantificate in dispositivo, fatte salve le eventuali spese di registrazione del titolo azionato il cui importo, qualora dovuto e versato, non può considerarsi ricompreso nella liquidazione omnicomprensiva delle suindicate spese di lite.

Deve, perciò, in definitiva, essere dichiarato l'obbligo dell'Amministrazione di dare esecuzione alla sentenza in epigrafe, ponendo in essere i successivi atti consequenziali all'annullamento, a mezzo della sentenza n.1616 del 22.3.2011 di questo TAR, del permesso di costruire n. 1060/2009, rilasciato dal Comune di **Vitulazio** in data 25.06.2009 a Delle Curti Maria.

L'Amministrazione darà quindi esecuzione alla predetta sentenza entro novanta giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione in via amministrativa della presente pronuncia.

In caso di inutile decorso del termine di cui sopra, si nomina sin d'ora Commissario ad acta il Dirigente della Direzione Generale per il Governo del territorio, i Lavori Pubblici e la Protezione civile della Regione Campania (con facoltà di delega ad un funzionario del proprio Ufficio), che entro l'ulteriore termine di novanta giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza (a cura di parte ricorrente) darà corso a quanto necessario in sostituzione dell'inadempiente Amministrazione ed a spese di quest'ultima.

Il compenso al commissario ad acta sarà liquidato dal Tribunale all'esito dello svolgimento della funzione

commissariale, sulla base di adeguata documentazione relativa all'attività da lui posta in essere.

Quanto, poi, all'ulteriore e specifica domanda, formulata dai ricorrenti ai sensi dell'art. 114 co. 4 lett. e) del codice del processo amministrativo, questo Tribunale ritiene di accoglierla, non essendo la stessa manifestamente iniqua, né ostandovi altre ragioni impeditive (cfr., in arg., T.A.R. Campania Napoli – sez. VIII – 23 febbraio 2012 – n. 959: “*L’istituto della cd. penalità di mora introdotto in via generale dall’art. 114, comma 4, lettera e) c.p.a. è compatibile con la nomina del Commissario ad acta e può trovare applicazione dalla data di scadenza del termine per l’adempimento del giudice alla data di insediamento del Commissario ad acta*”): il Comune di **Vitulazio** va perciò condannato a corrispondere a Di Lillo Giovanni la somma di € 250,00 per ogni intera settimana di ritardo nell'esecuzione del giudicato in parola, successiva allo spirare del trentesimo giorno nell'ambito del termine di gg. 90 come sopra assegnato per l'adempimento spontaneo.

Quanto poi alla data di decorrenza finale dell'astreinte, la stessa, in conformità con l'orientamento giurisprudenziale attualmente prevalente, sarà dovuta fino all'effettivo soddisfacimento dell'interesse degli odierni ricorrenti o, in alternativa, sino alla data di insediamento del commissario ad acta (ex multis Cons. Stato, Sez. IV, 3 novembre 2015 n. 5014; T.A.R. Lazio Roma Sez. I, Sent., 18 gennaio 2016, n. 464).

Rimangono, infine, da esaminare le domande risarcitorie contestualmente avanzate dal ricorrente, la prima volta a “condannare l'Amministrazione resistente, in favore del ricorrente, al risarcimento dei danni derivanti dalla mancata esecuzione” (della sentenza); e la seconda a “condannare l'Amministrazione resistente, in favore del ricorrente, alla liquidazione dei danni da mero ritardo ex art. 2-bis, co. 1-bis, legge 241/1990”.

Entrambe dette domande risultano ammissibili nei limiti posti dall'art. 112 cpa, secondo il quale *“Può essere proposta, anche in unico grado dinanzi al giudice dell'ottemperanza, azione di condanna al pagamento di somme a titolo di rivalutazione e interessi maturati dopo il passaggio in giudicato della sentenza, nonché azione di risarcimento dei danni connessi all'impossibilità o comunque alla mancata esecuzione in forma specifica, totale o parziale, del giudicato o alla sua violazione o elusione.”*; ma tuttavia risultano infondate nel merito.

Va premesso, in proposito, che il ritardo da parte della p.a. nella definizione delle istanze del privato non comporta, per ciò solo, l'affermazione della responsabilità per danni, atteso che il sistema di tutela degli interessi pretensivi consente il passaggio a riparazioni per equivalente solo quando l'interesse pretensivo assuma a suo oggetto la tutela di interessi sostanziali e, perciò, la mancata emanazione o il ritardo nella emanazione di un provvedimento vantaggioso per l'interessato (suscettibile di appagare un bene della vita): deve pertanto ritenersi che non sia possibile accordare il risarcimento del danno da ritardo della p.a. nel caso in cui i provvedimenti adottati in ritardo risultino di carattere negativo per colui che ha presentato la relativa istanza di rilascio e le statuizioni in essi contenute siano divenute intangibili per la omessa proposizione di una qualunque impugnativa (così Cons. di Stato Ad. Plen. n. 7 del 15.9.2005); ma anche quando il provvedimento tardivamente emesso sia favorevole per il privato, questi ha comunque l'onere, secondo gli ordinari principi in tema di prova, di allegare e dimostrare la sussistenza di un danno risarcibile, qualora chieda un risarcimento fondato appunto sul detto ritardo [cfr. TAR Campania-Napoli n. 3584 del 4.8.2015: *“Sussiste la responsabilità da cd. danno da ritardo, che rientra tra i danni da illegittimità provvedimentali, in capo alla p.a. quando, sulla base dei principi generali in materia di responsabilità aquiliana, sia accertato il rapporto di*

causalità c.d. materiale (artt. 40 e 41 c.p.) tra condotta della p.a. ed evento lesivo nonché, per la risarcibilità, il rapporto di causalità c.d. giuridica tra evento lesivo e danni patiti dal danneggiato.”].

Tale situazione non è poi nella sostanza mutata a seguito della entrata in vigore dell’art. 2-bis l. n. 241/1990, introdotto dalla lettera c) del comma 1 dell’art. 7, L. 18 giugno 2009, n. 69, a mente del quale “1. *Le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all’articolo 1 comma 1-ter sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento. 2. Le controversie relative all’applicazione del presente articolo sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in cinque anni.”.*

Invero, “*la richiesta di accertamento del danno da ritardo, ovvero del danno derivante dalla tardiva emanazione di un provvedimento legittimo e favorevole, dopo l’annullamento di un precedente atto illegittimo sfavorevole, se da un lato deve essere ricondotta al danno da lesione di interessi legittimi pretensivi, per l’ontologica natura delle posizioni fatte valere, dall’altro, in ossequio al principio dell’atipicità dell’illecito civile, costituisce una fattispecie sui generis, di natura del tutto specifica e peculiare, che deve essere ricondotta all’art. 2043 c.c. per l’identificazione degli elementi costitutivi della responsabilità; di conseguenza, l’ingiustizia e la sussistenza stessa del danno non possono, in linea di principio, presumersi iuris tantum, in meccanica ed esclusiva relazione al ritardo nell’adozione del provvedimento amministrativo favorevole, ma il danneggiato deve, ex art. 2697 c.c., provare tutti gli elementi costitutivi della relativa domanda.” (così Cons. di Stato sez. V, n. 1239 del 25.3.2016; ma, nel medesimo senso, cfr. Cons. di Stato sez. IV, n. 1406 del 7.3.2013; TAR Puglia-Bai n. 1766 del 12.10.2012; TAR Puglia-Lecce n. 1502 dell’11.9.2012; TAR Lazio-Latina n. 470 del 20.5.2013; TAR Sicilia-Palermo n. 828 del 16.4.2013; TAR Puglia-Bai n. 1673 del 3.11.2011); e tanto, in particolare, sulla considerazione che “*l’entrata in vigore dell’art.**

2- bis, l. 7 agosto 1990, n. 241 non ha, infatti, elevato a bene della vita suscettibile di autonoma protezione, mediante il risarcimento del danno, l'interesse procedimentale al rispetto dei termini dell'azione amministrativa avulso da ogni riferimento alla spettanza dell'interesse sostanziale al cui conseguimento il procedimento stesso è finalizzato; inoltre, il riconoscimento della responsabilità della Pubblica amministrazione per il tardivo esercizio della funzione amministrativa richiede, oltre alla constatazione della violazione dei termini del procedimento, l'accertamento che l'inosservanza delle scadenze procedurali è imputabile a colpa o dolo dell'Amministrazione medesima, che il danno lamentato è conseguenza diretta ed immediata del ritardo dell'Amministrazione, nonché la prova del danno lamentato.” (così Cons. di Stato sez. IV, n. 1371 del 6.4.2016; nonché Cons. di Stato sez. IV, n. 4580 del 2.11.2016; TAR Lazio-Latina n. 579 del 26.9.2016; TAR Trentino Alto Adige–Trento n. 327 del 6.9.2016; TAR Lazio-Roma n. 4329 del 12.4.2016).

Peraltro, l'esposta ricostruzione risulta positivamente confermata dalla circostanza che è il successivo comma 1 bis del medesimo art. 2 bis L. 241/1990 a prevedere “*fatto salvo quanto previsto dal comma 1*”, quale conseguenza dell'inosservanza del termine per adozione di un provvedimento, il “*diritto di ottenere un indennizzo per il mero ritardo alle condizioni e con le modalità stabilite dalla legge o, sulla base della legge, da un regolamento emanato ai sensi dell'art. 17 co. 2 della legge 23 agosto 1988 n. 400*”; con la precisazione però che “*In tal caso le somme corrisposte o da corrispondere a titolo di indennizzo sono detratte dal risarcimento.*”.

Orbene, nel caso di specie osta all'accoglimento delle formulate domande in esame, la riscontrata la genericità delle stesse, dovuta alla mancanza, non solo di qualsivoglia prova in ordine al verificarsi di danni in nesso di causalità con il lamentato ritardo dell'attivazione dell'azione amministrativa

conseguente alla sentenza n. 1616/2011 di questo Tribunale, ma – addirittura - di qualsivoglia indicazione circa tipologia e consistenza dei danni pretesamente subiti per la supposta ragione.

L'accoglimento parziale delle domande formulate in questa sede rende equo denegare il rimborso delle spese di giudizio nella misura di $\frac{1}{2}$, mentre il restante $\frac{1}{2}$ va posto a carico del Comune di **Vitulazio** (che alle stesse ha dato causa), con liquidazione come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava),), definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, proposto da Di Lillo Giovanni, così provvede:

1) Accoglie la domanda di ottemperanza per quanto di ragione, e, per l'effetto, ordina al Comune di **Vitulazio** di dare esecuzione alla sentenza n° 1616/2011 di questa sezione del T.A.R. Campania-sede di Napoli, alla stregua di quanto esposto in parte motiva, nel termine di gg. 90 dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.

2) Per il caso del persistere dell'inadempienza, nomina il Dirigente della Direzione Generale per il Governo del territorio, i Lavori Pubblici e la Protezione civile della Regione Campania (con facoltà di delega ad un funzionario del proprio Ufficio), affinché provveda, in via sostitutiva, ai necessari incombenzi nell'ulteriore termine di gg. 90. Le spese per il funzionamento dell'organo straordinario sono poste a carico dell'Amministrazione inadempiente e verranno liquidate con separato provvedimento, sulla base dell'effettiva attività svolta e della nota delle spese presentata dal Commissario stesso.

3) Sempre per l'eventualità di un perdurare dell'inadempienza, condanna il Comune di **Vitulazio** a corrispondere al

ricorrente la somma di € 250,00 per ogni intera settimana di ritardo nell'esecuzione del giudicato in parola, successiva allo spirare del trentesimo giorno nell'ambito del termine di gg. 90 come sopra assegnato per l'adempimento spontaneo, e ciò fino a che tale adempimento non vi sia, o, in alternativa, sino alla data di insediamento del commissario ad acta.

4) Respinge le formulate domande risarcitorie, siccome infondate.

5) Denega il rimborso delle spese di giudizio in ragione di $\frac{1}{2}$, e condanna il Comune di **Vitulazio** alla rifusione in favore del ricorrente del rimanente $\frac{1}{2}$, che liquida in complessivi euro 500,00, oltre accessori di legge e oltre al rimborso del contributo unificato versato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 18 ottobre 2017 con l'intervento dei magistrati:

Italo Caso, Presidente

Michelangelo Maria Liguori, Consigliere, Estensore

Rosalba Giansante, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE
Michelangelo Maria Liguori

Italo Caso

IL SEGRETARIO